Roma, 13 novembre 2026

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 22

Oggetto: Società Sportive Dilettantistiche – Ordinanza della Corte di Cassazione - Obblighi statutari

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma, IT
tel. +39 06 32822.1
info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 33 – 2026

Oggetto: Società Sportive Dilettantistiche – Ordinanza della Corte di Cassazione - Obblighi statutari

Con ordinanza n. 28445 del 4 novembre 2026, la Corte di Cassazione ha confermato il principio che il mancato inserimento nello statuto delle SSD, della clausola che prevede l'intrasmissibilità della quota associativa, determina l'esclusione della medesima SSD dal regime agevolativo fiscale previsto per gli enti sportivi dilettantistici.

L'Agenzia delle Entrate aveva proceduto ad elevare accertamento per maggiori imposte IRES, IVA e IRAP, contestando il riconoscimento del regime fiscale agevolato in quanto, tra l'altro, lo statuto della SSD non prevedeva la clausola relativa alla intrasmissibilità della quota associativa prevista dall'art. 148, comma 8, lett. f), del TUIR.

La Commissione Tributaria Provinciale di Como, adita dalla SSD, che riteneva che il rilievo mosso dall'A/E fosse puramente formale e che sostanzialmente ricorressero tutti i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni, accoglieva il ricorso della medesima SSD, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in accoglimento del ricorso dell'A/E, aveva confermato la validità dell'atto impositivo.

La Corte di Cassazione, adita dalla SSD, ha condiviso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, affermando che la previsione statutaria dell'intrasmissibilità della quota associativa stabilita dall'art. 148, comma 8, lett. f), del TUIR, costituisce non un adempimento puramente formale, ma uno dei presupposti previsti dalla legge per assicurare l'effettiva assenza di finalità speculative e la coerenza dell'ente con i principi del mondo associativo, con la conseguenza che la sua mancanza impedisce il riconoscimento delle agevolazioni in argomento.

Infatti, afferma la Cassazione, il legislatore ha introdotto una serie di requisiti specifici al fine di evitare abusi e utilizzi distorti delle agevolazioni fiscali in favore dello sport dilettantistico e, pertanto, anche la mancanza di uno solo di essi, previsti dalla legge, impedisce all'ente sportivo di qualificarsi, ai fini fiscali, destinatario del regime agevolato.